



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 855

Prot. n. 12/2022-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Adozione delle indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi per la prima infanzia e delle indicazioni in merito alle misure di sicurezza per attività nei soggiorni socio-educativi e nei servizi conciliativi per la fascia 3 mesi-17 anni, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Il giorno **13 Maggio 2022** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## Il Relatore comunica

- Con Ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20/08/2021 “*Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*” sono state approvate le linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza (0-3) nei servizi per la prima infanzia, (3-6 anni) nelle scuole d'infanzia-anno scolastico 2021/2022 e (6-19) nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) finalizzate alla gestione dello stato di emergenza sanitaria;
- con Ordinanza del Presidente della Provincia n. 83 del 2/12/2021 “*Ulteriore misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificazioni in merito al contenimento del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172*” sono state approvate le misure per la gestione in sicurezza dei soggiorni socio-educativi, dei servizi conciliativi, ludico-ricreativi, culturali- sportivi e di socializzazione per bambini e adolescenti età 3 mesi/17 anni;
- con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1402 del 23 agosto 2021 è stato approvato il Piano Scuola 2021-2022 per una scuola in presenza tra diritto alla salute e diritto all'istruzione: adozione dei criteri e dei parametri per la determinazione della dotazione organica aggiuntiva del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione, nonché del personale non scolastico assegnato a supporto delle attività di vigilanza degli studenti e di sanificazione ambientale (L.P. 32/1990)";
- con Determinazioni della Dirigente del Servizio istruzione n. 3123 di data 25 agosto 2021 e n. 3685 di data 13 settembre 2021, e con Determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 3288 di data 31 agosto 2021 sono state assegnate le dotazioni organiche secondo i criteri stabiliti dal sopra citato provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2208 del 16 dicembre 2021 è stata prevista la proroga fino al 22 maggio 2022 dell'assegnazione della dotazione organica aggiuntiva, così come definita dalle precitate citate determine;
- con Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*” sono state introdotte, anche per il settore scolastico, disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando l'azione volta allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche;
- preso atto che è cessato lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022 e che fra l'altro è venuta meno definitivamente la suddivisione del territorio nazionale in zone (bianca, gialla, arancione e rossa);
- considerato che con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 82 del 31.03.2022 è stato adottato il “Piano per la Prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid.19”;

- considerata ora la necessità di supportare le istituzioni scolastiche e formative provinciali nel loro fondamentale compito di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per gli studenti e le studentesse, fino al termine dell'anno scolastico in corso e ritenuto opportuno quindi prorogare i contratti in essere del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) posti in essere dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali nei limiti dei provvedimenti di assegnazione sopra richiamati;
- considerato inoltre che la cessazione dello stato di emergenza ha determinato il venir meno dell'efficacia delle pregresse linee guida e ritenuto necessario, alla luce dell'andamento epidemiologico e del mutato quadro normativo, aggiornare le indicazioni fornite con il Piano Scuola 2021-2022 approvato con Deliberazione n. 1402 del 23 agosto 2021 ed adottare un piano per la prosecuzione in sicurezza nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi per la prima infanzia, che contenga le indicazioni volte a garantire il mantenimento delle misure di sicurezza e di contenimento del contagio da Covid-19 che si sono dimostrate particolarmente efficaci durante il periodo di emergenza sanitaria, pur prevedendone una riduzione;
- ritenuto altresì opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative, culturali-sportive e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17 anni, erogati sull'intero territorio provinciale da ente pubblico, associazioni di qualsiasi natura, cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, enti accreditati per l'utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato, ivi compresi i servizi conciliativi svolti da Enti accreditati all'erogazione di attività mediante i Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 luglio 2021);
- viste le peculiarità che distinguono il sistema scolastico e formativo, i servizi educativi per l'infanzia nella fascia 0-6 ed il sistema conciliativo educativo per minori in fascia di età 3 mesi/17 anni, che determinano l'opportunità che le disposizioni di cui sopra siano contenute in documenti separati (allegati "A" - "B" e "C");
- verificato che delle disposizioni di cui alla presente deliberazione è stata fornita alle organizzazioni sindacali del comparto scuola l'informativa prescritta dalle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva del comparto medesimo;

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19", parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il Piano Scuola 2021-2022 approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 1402 del 23 agosto 2021;
2. di approvare l'Allegato B "Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività: nei servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni), nelle scuole dell'infanzia (3-6 anni), a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19" parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'Allegato C "Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per attività nei soggiorni socio-educativi e nei servizi conciliativi per la fascia 3 mesi-17 anni, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19", parte integrante e sostanziale del presente atto";
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle istituzioni scolastiche e formative, alle scuole dell'infanzia ed ai servizi per la prima infanzia per l'adozione dei successivi atti di competenza;
5. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 10 giugno 2022 l'assegnazione della dotazione organica aggiuntiva del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione assegnata con Determinazioni del Servizio istruzione n. 3123 di data 25 agosto 2021 e n. 3685 di data 13 settembre 2021, e con Determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 3288 di data 31 agosto 2021;
6. di stabilire che gli incarichi già assegnati sulla base della dotazione organica di cui al punto precedente e già in essere, sono temporanei e saranno prorogati a partire dal 23 maggio 2022 e fino al 10 giugno 2022;
7. di dare atto che gli adempimenti di cui al punto 6 rimangono in capo alle Istituzioni scolastiche;
8. di dare atto che per i contratti del personale non scolastico assegnato a supporto delle attività di vigilanza e di sanificazione ambientale (L.P. 32/1990) e in servizio presso le istituzioni scolastiche e formative così come disposto sulla base dei provvedimenti citati in premessa, è confermato il termine del 22 maggio 2022;
9. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, alla spesa relativa al punto 5) del presente provvedimento si farà fronte con le risorse dei competenti capitoli 259600-001, 259602, 259603, 259500, 259502, 259503, 259518, 259600-004, 259613, 259510, 259512 e 259513;
10. di rinviare, con riferimento al precedente punto 5, a successivi provvedimenti della Giunta provinciale le disposizioni circa le istituzioni scolastiche e formative paritarie
11. di dare atto che, per quanto necessario, l'applicazione del presente provvedimento è disposta con successivi atti delle strutture rispettivamente competenti.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO A

002 ALLEGATO B

003 ALLEGATO C

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

**Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.**

## **PREMESSA**

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, sono state definite, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando l'azione volta allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.

Le istituzioni scolastiche e formative del Sistema provinciale con la fine dello stato di emergenza sono tenute, in ogni caso, a garantire idonee misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19, misure già per altro esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di ogni singola scuola, documento che deve essere adeguatamente aggiornato alla luce del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022.

Il mutato quadro normativo ed epidemiologico rende necessario un aggiornamento delle indicazioni fornite con il Piano scuola 2021-2022, il presente documento pertanto sostituisce il Piano Scuola approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1402 del 23 agosto 2021.

Fermo restando pertanto quanto previsto dal decreto legge n. 24 del 2022 al quale si rinvia in particolare per quanto riguarda l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico, con la fine dello stato di emergenza i soggetti in oggetto sono comunque tenuti, in ogni caso fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (cioè fino al 31 agosto 2022) a garantire le seguenti misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19.

## **INDICAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER L'A.S. 2021-2022**

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 all'articolo 9, comma 1, conferma che *"Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche"*.

E' prevista la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli studenti delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questo caso la didattica digitale integrata viene disposta dalla scuola su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Agli studenti affetti da patologia grave o immunodepressione, debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di avvalersi della didattica a distanza, in modalità integrata o esclusiva.

Ad eccezione dei casi suindicati le attività didattiche si svolgono in presenza.

## MISURE DI SICUREZZA

Ferme restando le misure di carattere organizzativo e legate all'articolazione del servizio già poste in essere in conformità al DVR dalle singole istituzioni scolastiche e formative (quali ad esempio la definizione di percorsi di entrata ed uscita differenziati, layout delle aule, utilizzo di schermi separatori, utilizzo degli ascensori, utilizzo degli spogliatoi per il personale ecc.) il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 pone l'accento sul mantenimento di alcune misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggior efficacia nel contrastare la diffusione del virus:

- a) **distanziamento**: si raccomanda il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro fatto salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (Decreto legge n. 24/2022 art. 9 comma 5) e il mantenimento di distanziamento di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnanti e studenti come già indicato nel documento per la ripresa delle attività didattiche a settembre 2021. Il personale e gli alunni continueranno a mantenere il distanziamento, secondo le modalità pianificate dalle singole istituzioni scolastiche ad inizio anno scolastico, anche negli spostamenti interni all'edificio e nelle entrate/uscite dallo stesso;
- b) **accesso e permanenza a scuola**: l'accesso e la permanenza a scuola sono consentiti solo in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2 e in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5°. Qualora i sintomi si presentassero successivamente all'ingresso a scuola vanno applicate le misure già previste nei DVR delle scuole per la gestione dei casi sospetti Covid-19;
- c) **sanificazione ordinaria e straordinaria**: la sanificazione ordinaria quotidiana degli ambienti e la sanificazione straordinaria costituiscono elementi fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda modalità e prodotti della sanificazione ordinaria si rimanda, in ogni caso, a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  
Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, che deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi, si richiamano alcune indicazioni generali per la sanificazione a seguito di caso confermato di positività a scuola:
  - va effettuata se non sono trascorsi almeno 7 giorni da quando la persona positiva è stata presente a scuola
  - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
  - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
  - può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria;
  - devono essere presi in considerazione tutti gli ambienti chiusi, a uso esclusivo, in cui il caso Covid-19 positivo ha soggiornato in modo stabile.Tutte le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria devono continuare a essere tracciate in apposito registro regolarmente aggiornato in base al cronoprogramma definito; in particolare uno specifico cronoprogramma deve essere previsto per i servizi igienici.
- d) **areazione dei locali**: è necessario garantire un adeguato e costante ricambio d'aria, mediante la ventilazione naturale, spalancando completamente le finestre almeno 5 minuti ogni ora, o forzata - in questo caso assicurandosi di mantenere condotte

pulite e sanificate -, di tutti gli ambienti tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti e degli spazi, del numero di persone che fruiscono degli stessi. Adeguata aerazione deve essere garantita anche ai servizi igienici mantenendone il più possibile aperte le finestre;

- e) **igiene personale:** prosegue la pratica dell'igienizzazione delle mani garantendo la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle scuole, negli spazi comuni, nei diversi locali e nei servizi igienici. Risulta inoltre determinante educare gli studenti all'importanza di una corretta igiene personale;
- f) **uso dispositivi di protezione:** il Decreto Legge 24/2022 prescrive, fino al termine dell'anno scolastico, *"l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia protettiva"* fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi adeguatamente certificate, per lo svolgimento delle attività sportive sia all'aperto che al chiuso. Gli studenti possono non indossare le mascherine durante gli intervalli se svolti all'aperto per massimo venti minuti. Il dirigente scolastico in accordo con il proprio referente covid ne valuta l'opportunità e il rischio e l'interferenza del rischio, tenendo conto del proprio contesto, della possibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e del possibile rischio di assembramento.

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, riporta all'art. 16 che le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Per quanto riguarda l'utilizzo di FFp2 senza valvola esso è legato a condizioni particolari che sono qui richiamate:

- indicazione specifica del medico competente;
- in presenza di alunni con disabilità certificata non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente;
- nella gestione del bambino/studente che manifesta a scuola/struttura sintomi respiratori (o suggestivi COVID-19) e temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- nella gestione dei casi positivi ;
- nel regime di autosorveglianza;

## **GESTIONE DEI CASI POSITIVI**

La disciplina del Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.

Le nuove disposizioni prevedono che dal primo aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e nei corsi EDA e serali per l'istruzione agli adulti, la presenza di casi positivi non interrompe lo svolgimento della didattica in presenza per i contatti stretti, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione alle manifestazioni sportive.

Al personale scolastico contatto stretto dei casi positivi si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina FFp2 per i successivi 10 giorni. Alla prima comparsa di sintomi e/o di febbre, il personale è tenuto a fare un tampone antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per quanto riguarda gli studenti del gruppo classe, fino a tre casi di positività rimane in vigore l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica. A partire dal quarto caso registrato nell'arco dei cinque giorni, in cui i casi positivi siano stati presenti a scuola nei tre giorni precedenti, deve essere indossata la mascherina FFp2 da parte di docenti e studenti fatta



eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per coloro a cui è stata certificata l'incompatibilità con l'uso della mascherina. La mascherina FFp2 senza valvola deve essere indossata per dieci giorni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi e se i sintomi persistono, al quinto giorno, è prescritta l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

I casi di contagio sono gestiti secondo le consuete procedure di gestione in collaborazione con APSS e con il referente Covid dell'istituzione scolastica e formativa.

### **SCIENZE MOTORIE E PALESTRA**

Il Decreto Legge n. 24/2022 prevede una deroga rispetto all'utilizzo di DPI delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto le attività didattiche di scienze motorie e le attività sportive possono svolgersi senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

Si consiglia di privilegiare, laddove possibile e in presenza di condizioni metereologiche favorevoli, lo svolgimento delle attività all'aperto. E' raccomandata la corretta e costante aerazione dei locali chiusi e delle palestre in cui si svolge l'attività motoria.

### **USO DEI LOCALI DA PARTE DEI SOGGETTI ESTERNI**

E' consentito concedere in uso locali scolastici a soggetti esterni nei termini previsti dall'art. 108 della Legge Provinciale n. 5/2006 e dagli Statuti delle Istituzioni scolastiche e formative, a condizione che sia garantita un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

### **SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione dei pasti può avvenire nelle forme usuali e senza ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità del rispetto delle prescrizioni già in essere quali il distanziamento interpersonale durante il pasto e nei momenti di entrata e uscita dai locali dedicati alla refezione, e delle pratiche di igienizzazione delle mani.

### **ATTIVITA' DEI LABORATORI**

Tutte le attività didattiche laboratoriali continuano mettendo in essere le disposizioni già previste dalle scuole all'interno del proprio DVR adeguatamente aggiornato nella valutazione dei rischi e dei rischi di interferenza, ponendo particolare attenzione all'igienizzazione approfondita nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. Si ricorda che per alcuni indirizzi di studio è necessario fare riferimento alle misure di sicurezza per il contenimento del contagio, proprie del settore di appartenenza.

In tutte le attività didattiche laboratoriali è utile sensibilizzare gli studenti (tenendo conto dell'età) a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

### **PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Ferma restando l'autonomia organizzativa delle attività di Alternanza scuola-lavoro in capo alle singole istituzioni scolastiche, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in Alternanza scuola-lavoro siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli

organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. Gli studenti devono essere adeguatamente informati dalla struttura ospitante oltre che delle misure di sicurezza generali a cui attenersi anche delle misure specifiche per il contenimento del contagio da Covid-19. Il mancato rispetto delle norme determina l'interruzione dell'attività di Alternanza scuola-lavoro presso la struttura ospitante. Per coloro che, per ragioni di salute, non possono adeguarsi alle norme previste dai DVR aziendali sono da prevedersi altre forme di Alternanza scuola-lavoro, riconosciute ai fini del curriculum dello studente. Si precisa infine che con delibera della Giunta provinciale n.629 di data 14 aprile 2022, considerati i riflessi dell'emergenza sanitaria nell'organizzazione delle attività didattiche, è stata introdotta anche per l'anno scolastico 2023/2024 una deroga alla percentuale del 50% delle ore di alternanza scuola-lavoro da svolgere fuori dall'istituto previsto dall'art 65 L.P. 5/2006 al monte ore obbligatorio per i percorsi di alternanza scuola lavoro, riconducendolo al monte ore nazionale.

### **VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE**

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede *"la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive"*. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici spazi(es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche e formative, nell'esercizio della loro autonomia, valutano la possibilità possono svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese, al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale fra gli studenti.

Qualora le attività prevedano l'utilizzo di mezzi di trasporto, possono essere impiegati sia mezzi dedicati sia mezzi di linea, nel rispetto delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento dei contagi.

I dirigenti scolastici devono prestare attenzione nell'organizzazione del viaggio ad evitare le situazioni che possono determinare rischio, quali ad esempio prenotazione stanza doppia ad uso tripla o quadrupla e devono altresì prevedere la procedura di gestione del caso positivo.

### **PARTECIPAZIONE STUDENTESCA**

Le istituzioni scolastiche possono garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

### **SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Le attività di Scuola in ospedale continuano a essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

### **SEZIONI CARCERARIE**

Per il rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza, le attività delle sezioni carcerarie devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore della struttura carceraria.

## **ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le attività sono organizzate assicurando la necessità di distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d'aula e laboratoriali. Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore complessivo di formazione.

## **SESSIONI DI ESAME**

L'organizzazione e lo svolgimento degli esami di stato e di tutte le tipologie di esame di competenza del Dipartimento Istruzione e Cultura è disposta con l'osservanza delle misure fondamentali di prevenzione e tutela della salute illustrate nei paragrafi precedenti, ferma restando la possibilità di prevedere misure specifiche per il contenimento del contagio da Covid-19 in relazione alle attività da compiersi.

## **DISABILITA' ED INCLUSIONE SCOLASTICA**

La gestione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 continua ad essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate e l'attività continua ad essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione.

Rimangono confermate la sanificazione di tutte le strumentazioni utilizzate per le varie attività e gli spostamenti degli studenti e la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, " sia consentito loro "... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

**Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività:**

- nei servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni),
  - nelle scuole dell'infanzia (3-6 anni),
- a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.**

**Premessa**

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, al quale si rinvia <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>, sono definite, anche con riferimento ai soggetti in oggetto, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando le azioni volte allo svolgimento in sicurezza delle attività educativo/didattiche.

Nei servizi erogati dai soggetti in oggetto il contatto fisico costituisce un elemento che contraddistingue la relazione tra pari e con gli adulti di riferimento. Questi servizi presentano infatti peculiarità pedagogico-didattiche che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso delle mascherine fra i bambini. Diventa pertanto fondamentale tener conto del contesto strutturale e organizzativo, in cui l'esigenza di un servizio in presenza deve coniugarsi con la prudenza sanitaria necessaria.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 24 del 2022 al quale si rinvia in particolare per quanto riguarda l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno per il personale dei servizi in oggetto, con la fine dello stato di emergenza i soggetti in oggetto sono comunque tenuti, in ogni caso fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (cioè fino al 31 agosto 2022) a garantire le seguenti misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19.

**MISURE DI SICUREZZA VALIDE FINO AL 31 AGOSTO 2022**

**a) Accesso e permanenza nella struttura**

L'accesso e la permanenza dei bambini e del personale nella struttura sono consentiti solo in assenza di positività accertata al Covid-19 e in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Qualora i sintomi si presentassero successivamente all'ingresso a scuola/struttura, vanno applicate le misure già previste nei Documenti Valutazione Rischi (DVR) delle scuole/strutture per la gestione dei casi sospetti Covid-19 e adeguatamente trattate secondo le disposizioni sanitarie previste.

Il controllo della temperatura per fornitori e soggetti esterni è demandato alla responsabilità del singolo per cui non risulta più necessaria la rilevazione da parte del personale della scuola/struttura e la relativa registrazione sull'apposito modulo; similmente decade l'obbligo di firma e registrazione quotidiana della propria temperatura da parte del personale.

L'accoglienza e il ricongiungimento rimangono momenti particolarmente delicati per questo è importante mantenere, fra le indicazioni fornite ai genitori, l'accesso alla struttura con obbligo di mascherina chirurgica e il contenimento degli assembramenti. Possono essere ripristinate le abituali modalità di accoglienza dei bambini e accompagnatori, quindi senza necessità di entrate e percorsi e orari differenziati. Possono inoltre essere ripristinate le iniziative interne alle scuola quali occasioni di incontro con i genitori e di conoscenza del contesto per i nuovi iscritti.

**b) Sanificazione ordinaria e straordinaria**

La sanificazione ordinaria quotidiana degli ambienti e la sanificazione straordinaria costituiscono due elementi fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda le modalità e i prodotti per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, premesso che deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi, si richiamano alcune indicazioni generali a seguito di caso confermato di positività a scuola/struttura:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva è stata presente a scuola/struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- può essere effettuata dal personale della scuola/struttura già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- devono essere presi in considerazione tutti gli ambienti chiusi, a uso esclusivo, in cui il caso Covid-19 positivo ha soggiornato in modo stabile.

Tutte le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria devono continuare ad essere tracciate in apposito registro regolarmente aggiornato in base al cronoprogramma definito; uno specifico cronoprogramma deve essere previsto per i servizi igienici.

### **c) Aerazione dei locali**

E' necessario garantire un adeguato e costante ricambio d'aria, mediante la ventilazione naturale, spalancando completamente le finestre almeno 5 minuti ogni ora, o forzata - in questo caso assicurandosi di mantenere condotte dell'aria e filtri puliti e sanificati - , di tutti gli ambienti tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti e degli spazi, del numero di persone che fruiscono degli stessi. Adeguata aerazione deve essere garantita anche ai servizi igienici mantenendo il più possibile aperte le finestre.

### **d) Igiene personale**

Deve proseguire la pratica dell'igienizzazione delle mani garantendo la messa a disposizione di erogatori di prodotti igienizzanti. Risulta inoltre determinante educare i bambini all'importanza di una corretta igiene personale.

### **e) Uso dispositivi di protezione**

Il decreto legge 24/2022 prescrive, fino al termine dell'anno scolastico/educativo, cioè fino al 31 agosto 2022, fatte salve diverse successive indicazioni, *“l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia protettiva”* nei locali scolastici/educativi al chiuso, fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, adeguatamente certificate, per lo svolgimento delle attività sportive sia all'aperto che al chiuso. Il decreto legge n. 24 del 2022 non prevede l'uso di dispositivi di comunità autoprodotti. Anche in questo frangente epidemiologico, come in tutto il corso della pandemia, si intende interpretare l'indicazione di esenzione dall'obbligo di mascherina chirurgica per tutti i bambini frequentanti i servizi in oggetto anche se di età superiore ai sei anni.

Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola esso è legato a condizioni particolari che vengono qui richiamate:

- indicazione specifica del medico competente;
- in presenza di bambini con disabilità tale per cui non è possibile garantire il distanziamento fisico;
- nella gestione di bambini che manifestano sintomi respiratori (o suggestivi Covid-19) e temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- nella gestione dei casi positivi;

- nel regime di autosorveglianza.

#### **f) Gestione dei casi positivi al Covid-19**

Il Decreto legge n. 24 del 2022 modifica la gestione dei casi di positività al Covid-19 e dei contatti stretti in ambito scolastico/educativo.

Le nuove disposizioni prevedono che dal primo aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico/educativo, cioè fino al 31 agosto 2022, nei servizi in oggetto la presenza di casi positivi non interrompe lo svolgimento delle attività in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche, ivi compresa la partecipazione alle manifestazioni sportive.

A tutto il personale dei servizi in oggetto si applica il regime di autosorveglianza, cioè in presenza di sintomi o di febbre, il personale è tenuto a indossare la mascherina FFp2 senza valvola e a fare un tampone molecolare o antigenico. In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli insegnanti/educatori, l'attività prosegue in presenza per tutti e gli insegnanti/educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2 senza valvola per dieci giorni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

I casi di contagio sono gestiti secondo le consuete procedure di gestione, in collaborazione con APSS e con il referente Covid del servizio. Qualora i genitori di un bambino o i suoi conviventi risultassero positivi al Covid-19 si raccomanda alle famiglie di tenere i bambini a casa in regime di autosorveglianza fino alla negatività riscontrata del componente il nucleo familiare interessato.

#### **g) Somministrazione pasti**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione dei pasti avviene nelle forme usuali e senza ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

#### **h) Uscite didattiche**

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede *“la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”*. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici spazi (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), i gestori dei servizi in oggetto, nell'esercizio della loro autonomia, possono svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione. Qualora le attività prevedano l'utilizzo di mezzi di trasporto, possono essere impiegati sia mezzi dedicati sia mezzi di linea, nel rispetto delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento dei contagi.

#### **i) Superamento della stabilità del gruppo/sezione**

E' superata la stabilità del gruppo/sezione formato a inizio anno scolastico, cioè è superato il cosiddetto “gruppo bolla”. Sono quindi riattivati i momenti di relazione/presenza fra bambini di gruppi/sezioni diversi durante tutto l'arco della giornata educativa (intersezione, pasto, sonno, giardino, laboratori.....)

## **Indicazioni in merito alle misure di sicurezza per le attività nei soggiorni socio-educativi e nei servizi conciliativi per la fascia 3 mesi-17 anni, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19**

### **Premessa**

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, al quale si rinvia <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>, sono definite, anche con riferimento ai soggetti in oggetto, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando le azioni volte allo svolgimento in sicurezza delle attività educative per minori in età 3 mesi /17 anni.

Nei servizi erogati dai soggetti in oggetto, nei casi in cui il contatto fisico costituisca un elemento che contraddistingue la relazione tra pari e con gli adulti di riferimento e che si renda difficile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso delle mascherine fra i minori, allora diventa fondamentale tener conto del contesto strutturale e organizzativo, in cui l'esigenza di un servizio in presenza deve coniugarsi con la prudenza sanitaria necessaria.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 24 del 2022, con la fine dello stato di emergenza i soggetti in oggetto sono comunque tenuti, in ogni caso fino 15 settembre 2022 a garantire le seguenti misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19.

### **1) MISURE DI SICUREZZA VALIDE FINO AL 15 SETTEMBRE 2022**

#### **a) Accesso e permanenza nella struttura**

L'accesso e la permanenza dei minori e del personale nella struttura sono consentiti solo in assenza di positività accertata al Covid-19 e in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Qualora i sintomi si presentassero successivamente all'ingresso a scuola/struttura, vanno applicate le misure già previste nei Documenti Valutazione Rischi (DVR) delle scuole/strutture per la gestione dei casi sospetti Covid-19 e adeguatamente trattate secondo le disposizioni sanitarie previste.

Il controllo della temperatura per fornitori e soggetti esterni è demandato alla responsabilità del singolo per cui non risulta più necessaria la rilevazione da parte del personale della struttura e la relativa registrazione sull'apposito modulo; similmente decade l'obbligo di firma e registrazione quotidiana della propria temperatura da parte del personale.

L'accoglienza e il ricongiungimento rimangono momenti particolarmente delicati per questo è importante mantenere, fra le indicazioni fornite ai genitori, l'accesso alla struttura con raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica e il contenimento degli assembramenti. Possono essere ripristinate le abituali modalità di accoglienza dei minori e accompagnatori, quindi senza necessità di entrate e percorsi e orari differenziati.

#### **b) Sanificazione ordinaria e straordinaria**

La sanificazione ordinaria quotidiana degli ambienti e la sanificazione straordinaria costituiscono due elementi fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda le modalità e i prodotti per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, premesso che deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi, si richiamano alcune indicazioni generali a seguito di caso confermato di positività in struttura:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva è stata presente in struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- può essere effettuata dal personale della struttura già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- devono essere presi in considerazione tutti gli ambienti chiusi, a uso esclusivo, in cui il caso Covid-19 positivo ha soggiornato in modo stabile.

Tutte le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria devono continuare ad essere tracciate in apposito registro regolarmente aggiornato in base al cronoprogramma definito; uno specifico cronoprogramma deve essere previsto per i servizi igienici.

### **c) Aerazione dei locali**

E' necessario garantire un adeguato e costante ricambio d'aria, mediante la ventilazione naturale, spalancando completamente le finestre almeno 5 minuti ogni ora, o forzata - in questo caso assicurandosi di mantenere condotte dell'aria e filtri puliti e sanificati - , di tutti gli ambienti tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti e degli spazi, del numero di persone che fruiscono degli stessi. Adeguata aerazione deve essere garantita anche ai servizi igienici mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni.

### **d) Igiene personale**

Deve proseguire la pratica dell'igienizzazione delle mani garantendo la messa a disposizione di erogatori di prodotti igienizzanti. Risulta inoltre determinante educare i minori all'importanza di una corretta igiene personale.

### **e) Uso dispositivi di protezione**

#### **Per gli utenti dei servizi**

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva non è richiesto per l'attività socio educativa svolta all'aperto la quale deve essere comunque organizzata in modo da evitare forme di assembramento.

Per minori in età dai 6 ai 17 anni, è raccomandato in ogni caso l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia protettiva nelle situazioni con potenziale rischio di assembramento anche per le attività svolte all'aperto.

Si prescrive l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva per l'attività socio educativa svolta nei locali al chiuso fatta eccezione per:

- 1) i minori fino ai sei anni di età;
- 2) i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi adeguatamente certificate;
- 3) lo svolgimento delle attività ludico, motorie e/o sportive svolte sia all'aperto che al chiuso;
- 4) lo svolgimento delle attività legate al consumo dei pasti e al riposo/ pernottamento che devono comunque essere organizzate dall'ente evitando forme di assembramento.

Non è ammesso l'uso di dispositivi di comunità autoprodotti.

#### **Per gli operatori dei servizi**

Per il personale impiegato nei servizi (anche volontario), fino al 31 agosto 2022, fatte salve diverse successive indicazioni, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, nei locali ove si svolge il servizio al chiuso. Per i servizi conciliativi erogati presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata



nell'erogazione dei servizi, se erogati al chiuso, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, anche per tutti i familiari maggiorenni della risorsa professionale presenti durante l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola esso è legato a condizioni particolari che vengono qui richiamate:

- indicazione specifica del medico competente;
- in presenza di minori con disabilità tale per cui non è possibile garantire il distanziamento fisico;
- nella gestione di minori che manifestano sintomi respiratori (o suggestivi Covid-19) e temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- nella gestione dei casi positivi;
- nel regime di auto-sorveglianza.

#### **f) Gestione dei casi positivi al Covid-19**

A tutto il personale dei servizi in oggetto si applica il regime di auto-sorveglianza, cioè in presenza di sintomi o di febbre, il personale è tenuto a indossare la mascherina FFP2 senza valvola e a fare un tampone molecolare, antigenico o autosomministrato.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i minori e gli educatori, l'attività prosegue in presenza per tutti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 senza valvola per dieci giorni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

I casi di contagio sono gestiti secondo le consuete procedure di gestione, in collaborazione con APSS e con il referente Covid del servizio. Qualora i genitori di un bambino o i suoi conviventi risultassero positivi al Covid-19 si raccomanda alle famiglie di tenere i minori a casa in regime di autosorveglianza fino alla negatività riscontrata del componente il nucleo familiare interessato.

Il rientro in struttura di minori guariti non è più subordinato alla presentazione di certificato medico ma è necessario un test molecolare o antigenico con esito negativo .

Inoltre per i servizi:

- domiciliari rivolti a minori con età tre mesi – tre anni (baby sitter) erogati presso il luogo di residenza abituale del minore, in presenza di positività del/dei minori o dell'educatore (baby sitter) il servizio dovrà essere sospeso;
- conciliativi erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, in presenza di positività dell'educatore o di un familiare convivente dello stesso il servizio dovrà essere sospeso.

#### **g) consumo dei pasti e riposo/ pernottamento a carattere residenziale**

Pasto: la somministrazione ed il consumo del pasto potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Riposo/pernottamento a carattere residenziale: non sono previste specifiche prescrizioni rispetto alle capienze nelle stanze in struttura o tende.

Per entrambe le routines (pasto e sonno), si conferma, la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il distanziamento interpersonale e l'attenzione ad evitare assembramenti. Permane la necessità di un'adeguata aerazione, un'accurata pulizia degli ambienti e igienizzazione delle mani.

#### **h) Uscite**

I gestori dei servizi in oggetto, nell'esercizio della loro autonomia, possono valutare la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite e viaggi. Qualora le attività prevedano l'utilizzo di mezzi di trasporto, possono essere impiegati sia mezzi dedicati sia mezzi di linea, nel

rispetto delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento dei contagi.

### **i) Stabilità del gruppo/sezione**

È superata la stabilità del cosiddetto “gruppo bolla”. Sono quindi riattivati i momenti di relazione/presenza fra minori/ragazzi di gruppi diversi durante tutto l’arco della giornata.

È superato il vincolo numerico di volontari e/o ragazzi in alternanza scuola lavoro o tirocinio, in affiancamento all’operatore responsabile del gruppo.

Si ribadisce che per gli Enti che erogano attività mediante Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, l’unica possibilità di avvalersi di personale maggiorenne volontario, che possa gestire autonomamente il gruppo, è mediante la collaborazione con enti e progetti di servizio civile o avvalendosi di soci volontari dell’ente stesso. Tutte le risorse professionali, ivi compresi i volontari, dovranno essere coperti da adeguate polizze infortuni e RCT.

### **l) Criteri per i rapporti numerici tra personale e minori**

- A) Servizi di cura e di educazione in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) – 1 operatore ogni 6 minori fino ai 18 mesi, 1 operatore ogni 9 minori dai 18 ai 36 mesi;
- A1) Servizi domiciliari per minori con età tre mesi – tre anni (baby sitter) erogati presso il luogo di residenza abituale del minore – 1 operatore per massimo 6 minori;
  - A2) Servizi conciliativi erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell’erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 6 (sei) compresi i figli dell’operatore di conciliazione se presenti durante l’orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni - 1 operatore per massimo 6 minori;
  - A2) Servizi di Asilo Nido Aziendale in favore di minori con età tre mesi – tre anni;
- B) Servizi di educazione in favore di minori con età tre – sei anni - 1 operatore ogni 15 minori;
- C) Servizi di educazione in favore di minori con età 6-17 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - 1 operatore ogni 22 minori.

### **m) Referente aziendale covid**

Si mantiene la necessità di individuare all’interno di ogni organizzazione la figura del referente aziendale covid, preventivamente ed adeguatamente formato. A tal fine è valida la formazione covid già fruita dagli operatori nel corso degli anni passati.

### **n) Interpretazione autentica**

L’interpretazione circa l’ambito di applicazione del presente allegato C) è demandata all’Agenzia per la Coesione Sociale su parere del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.